Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo di Paliano
Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257 -
Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Cod. Univoco UF17RD
E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpaliano.edu.it

Paliano 11/10/2022

- Ai Docenti
- Al Dsga
- Al Personale Ata
- Sito web
- Atti

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. alla luce del D. Lgs. N. 105/2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 105/2022;

Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il CCNL/Scuola 29/11/2007 e 2016/2018;

Vista la Circolare n. 45 dell'INPS dell'1 marzo 2011; **fornisce le seguenti direttive per la fruizione dei permessi in oggetto.**

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104.

La scrivente, nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito Decreto valevole per l'a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

− Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare, tra l'altro, che

a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioé "*strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa*"; nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ovvero che il richiedente fruisce dei permessi "alternativamente" con altro familiare (a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento

alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave – D.Lgs. n. 105/2022 in vigore dal 13/08/2022);

b) la convivenza ovvero l'assistenza "in atto e continuativa", anche non integrata dalla coabitazione, con l'assistito ("Deve, quindi, affermarsi che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, così come modificata dalla L. n. 53 del 2000, occorre che l'assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva" Cass. N. 9557/2010, conformi: Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014, Cass. Pen., Sez. II, n.24470/2017);

e alla quale allegare:

a) certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;

b) copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilita grave" dell'assistito;

c) dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) -, nella quale viene indicato che il familiare presta l'assistenza prevista dalla legge.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

I tre giorni di permesso per assistenza a un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati **dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007**, confermato dal **Contratto 2016/18**.

Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ad ore L'articolo **32 del CCNL 2016/18**, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: *I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.*

In merito alla fruizione di detti permessi, la **Circolare n. 13** del Dipartimento della funzione pubblica del **6 Dicembre 2010** avente per oggetto "**Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità**" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L'Inps con circolare applicativa **n. 45 dell'1.03.2011**, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "**Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, *ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere*

una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, **si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi,** entro il 30 di ogni mese, a **partire da quella per il mese di marzo**, **per concordare preventivamente le giornate di permesso** utilizzando l'apposito modello (allegato alla presente), al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi **"**devono essere possibilmente fruiti dal personale in giornate non ricorrenti".

Si ricorda che inoltre che è condizione essenziale per poter fruire dei permessi previsti dalla Legge 104 art. 3 comma 3 che la persona con disabilità **non sia ricoverata a tempo pieno**, **(art. 24 della** Legge 183/2010 che **ha novellato** l'articolo 33 della legge n. 104).

Si precisa infine, ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis Legge 104/92 ***"Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo [art 33], qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti."***

Si ringrazia per la collaborazione

Si allega modulistica (n. 4 allegati).

Le domande già inoltrate con la precedente modulistica sono ugualmente valide e le relative richieste di permesso saranno trattate alla luce delle novità legislative sopraggiunte.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93